COMUNE DI CORTALE

(Provincia di Catanzaro)

REGOLAMENTO
per l'APPLICAZIONE dell'IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n°38 del 30.11.2000

STRUTTURA DEL REGOLAMENTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - FABBRICATI

CAPO II – AREE FABBRICABILI

CAPO III – TERRENI AGRICOLI

CAPO IV – ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

TITOLO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

TITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, di seguito denominata I.C.I., nel Comune di CORTALE, di seguito denominato COMUNE.

2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

CAPO I
Fabbricati

Art. 2
(Definizione di fabbricato)

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano (Art. 2 D.Lgs. 504/92).

2. I fabbricati di nuova costruzione sono considerati imponibili ai fini ICI dalla data di ultimazione dei lavori o se antecedente dalla data di utilizzazione della costruzione, indipendentemente che sia stato rilasciato o meno il certificato di abitabilità o di agibilità. L'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale).

Art. 3
(Fabbricati inagibili o inabitabili)

1. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo 8 (50%) , comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzati dal contribuente:

a) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
b) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
c) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
d) fabbricato dichiarato inagibile dal Sindaco in base a perizia tecnica di parte;
e) fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. L'inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.

3. Il contribuente in possesso di un fabbricato rientrante in una delle tipologie di cui al comma precedente è tenuto a comunicarlo al COMUNE utilizzando il modello di cui al successivo art. 13 e ad indicare nel bollettino di versamento la medesima fattispecie. L'inosservanza di tali disposizioni è sanzionata.

4. Per i fabbricati di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dal COMUNE sulla base di una perizia tecnica giurata, redatta dal tecnico del contribuente, da allegare ad apposita istanza, ovvero è accertata d'ufficio, nel caso di presentazione da parte del contribuente di una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge n. 15/1968.

5. Per i fabbricati di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo la base imponibile ai fini ICI è rappresentata, dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi o, se antecedente, alla data di utilizzo, dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato che si sta demolendo, ricostruendo o recuperando.

6. Al fine di individuare l'inagibilità o l'inabitabilità sopravvenuta di un fabbricato si fa riferimento alle le seguenti condizioni:

a) gravi lesioni alle strutture orizzontali;
b) gravi lesioni alle strutture verticali;
c) fabbricato oggettivamente diroccato;
d) fabbricato privo di infissi e di allacci alle opere di urbanizzazione primaria.

n

CAPO II
Aree fabbricabili

Art. 4
(Definizione di area fabbricabile)

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze dello strumento urbanistico vigente.

2. Le aree assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincolo di inedificabilità non sono soggette alla disciplina delle aree fabbricabili.

3. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

4. Non si considerano aree fabbricabili i cosiddetti "Lastrici solari" anche se in corso di costruzione.

Art. 5
(Determinazione della base imponibile)

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee,ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili,vengono determinati da un minimo di £ 20.000 (euro10,33) al mq. Al massimo di £ 50.000 (euro 25,82) al mq. , tenendo conto del valore venale dell'area riportata nel Piano di Fabbricazione,delegando alla Giunta Comunale la determinazione annuale dell'imposta a seconda del valore venale assegnato dall'Ufficio del Registro, ai vari comparti presenti nello strumento urbanistico vigente;

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

REGOLAMENTO

Art. 6
(Indennità di esproprio)

1. La base imponibile delle aree fabbricabili oggetto di espropriazione è rappresentata dall'ammontare dell'indennità di esproprio. In tale ipotesi il presupposto impositivo viene meno dalla data di emissione, da parte dell'autorità competente, del decreto di esproprio.

2. Nel caso di occupazione acquisitiva di un'area, avvenuta in assenza di un titolo giuridico idoneo, il presupposto impositivo viene meno dalla data in cui il bene ha perso irreversibilmente la destinazione e la funzione originaria.

3. Se il valore dell'area, dichiarato ai fini ICI, risulta inferiore all'indennità di esproprio, quest'ultima viene ridotta in misura pari all'ultima dichiarazione presentata; nel caso di omessa o infedele dichiarazione accertata con avviso notificato al contribuente e divenuto definitivo, l'indennità sarà pari al valore accertato.

4. Se l'imposta versata negli ultimi cinque anni, dall'espropriato o dal suo dante causa, per il medesimo bene, risulta superiore al ricalcolo dell'imposta sulla base dell'indennità di esproprio, il soggetto espropriante sarà tenuto a corrispondere all'espropriato una maggiorazione dell'indennità in misura pari alla differenza corrisposta, oltre agli interessi legali. Sulla somma dovuta a titolo di maggiorazione si applica la ritenuta di cui all'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Art. 7
(Disciplina del diritto di superficie)

1. Nel caso di concessione del diritto di superficie su un'area pubblica - suolo o sottosuolo - la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore venale in comune commercio dell'area su cui si costruisce e, a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa, dal valore del fabbricato. Soggetto passivo è il superficiario.

2. Nel caso di concessione del sottosuolo di un'area pubblica con diritto di costruzione e di utilizzazione esclusiva dei parcheggi-autorimessa sotterranei, ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, soggetto passivo è il concessionario a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa e la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore del fabbricato.

CAPO III
Terreni agricoli

Art. 8
(Definizione di terreno agricolo)

1. Per terreno agricolo si intende quel terreno adibito all'esercizio di una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame, alla trasformazione e/o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

2. La base imponibile dei terreni agricoli è rappresentata dal valore risultante dall'ammontare del reddito dominicale catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, a cui va applicato un moltiplicatore pari a settantacinque.

Art. 9
(Terreni condotti direttamente)

1. La base imponibile dei terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale è rappresentata dal valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo delle detrazioni e delle riduzioni di competenza, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vengono ripartite proporzionalmente rispetto ai singoli terreni e devono essere rapportate al periodo dell'anno e alle quote di possesso.

2. Le aree fabbricabili possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli a titolo principale per l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento del bestiame, sono considerate ai fini ICI come terreni agricoli.

Art. 10
(Terreni incolti o di piccole dimensioni)

1. I terreni incolti o di piccole dimensioni, sono esclusi dall'imposta nei limiti stabiliti dai successivi commi.

2. Non sono considerati incolti i terreni agricoli ritirati temporaneamente dalla produzione per la politica agraria comunitaria (P.A.C.) e quelli che per ragioni di avvicendamento colturale vengono lasciati temporaneamente non coltivati.

3. I piccoli appezzamenti di terreno, se pure riportati in catasto con autonoma partita e relativo reddito dominicale e agrario, non sono considerati imponibili ai fini dell'ICI se risultano:
   a) coltivati occasionalmente;
   b) senza l'impiego di mezzi organizzati;
   c) i cui prodotti non vengono commercializzati.

REGOLAMENTO

CAPO IV

Esenzioni ed agevolazioni

Art. 11
(Esenzioni)

1. Sono esenti dall'ICI gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Comunità montane o dai Consorzi tra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dalle Camere di Commercio solo se destinati esclusivamente a compiti istituzionali..

2. Sono esenti dall'ICI i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario ed utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con destinazione esclusiva ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive..

3. I fabbricati adibiti ad abitazione principale di proprietà da ciechi civili riconosciuti tali nelle forme di legge e iscritti negli elenchi di legge.

4. I terreni agricoli ricadenti nel Comune di Cortale sono esenti dall'I.C.I. ai sensi dell'art. 7, lettera h), giusta circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993, pubblicata sul supplemento ordinario n. 53 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 141 del 18 giugno 1993 –serie generale– pag. 25.

5. Aliquota dell'1 per mille per i proprietari di fabbricati che eseguono lavori volti al recupero di immobili di interesse artistico ai sensi dell'art. 1 comma 5 L. 27.12.1997 n. 449.

6. Sono esenti dall'ICI i fabbricati rurali che siano tali ai sensi della legge 133/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

REGOLAMENTO

Art. 12
(Agevolazioni)

1. Sono considerati parti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastale C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.

2. L'assimilazione a fini dell'ICI di cui al comma 1 del presente articolo non incide sulle modalità di determinazione del valore di ciascuna unità immobiliare ed opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell'abitazione principale, coincida con il proprietario o il titolare del diritto di godimento della pertinenza.

3. La detrazione prevista dal comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel caso di assimilazione di cui al comma 1 del presente articolo, si applica sull'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e per le pertinenze.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

5. Detrazione per la prima casa fino a £. 230.000 (euro 118,79) per i pensionati a trattamento minimo,e per i cittadini titolari della sola pensione d'invalidità o sociale semprechè vivino da soli, proprietari di immobili che ospitano gratuitamente cittadini extracomunitari, forniti di regolare permesso di soggiorno, dipendenti da loro aziende operanti sul territorio.

6. Viene equiparata ad abitazione principale ai fini I.C.I., l'abitazione concessa dal possessore ad uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado, purchè ricorrano le seguenti condizioni:
   a) residenza Comune;
   b) titolarità dei servizi primari(acqua,luce,tarsu).

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

Art. 13
(Semplificazione degli adempimenti dei soggetti passivi)

1. E' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92.

2. I soggetti passivi sono obbligati a comunicare al COMUNE gli immobili posseduti, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio. La medesima comunicazione deve essere presentata anche nei casi di cessazione o modificazione della soggettività passiva degli immobili, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui la cessazione o la modificazione si è verificata.

3. La comunicazione di cui al comma precedente può essere presentata direttamente al COMUNE o spedita, a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso si intende presentata il giorno della sua spedizione.

4. Con successiva determinazione dirigenziale è approvato il modello di comunicazione utilizzabile dal contribuente per le finalità di cui al precedente comma 2, con indicazione dei dati ed elementi che la stessa deve riportare.

5. La comunicazione di cui al comma 2 deve, in ogni caso, riportare i seguenti dati e indicazioni:
   a) nome e cognome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica del contribuente;
   b) nome e cognome dell'eventuale rappresentante legale del contribuente;

c) codice fiscale del contribuente e dell'eventuale rappresentante legale;
d) il domicilio fiscale o la sede legale del contribuente e dell'eventuale rappresentante legale;
e) la tipologia dell'immobile (terreno agricolo, area edificabile, ecc.);
f) l'esatto indirizzo ove l'immobile è ubicato;
g) i dati identificativi catastali dell'immobile.

Art. 14
(Disposizioni in materia di controlli)

1. E' eliminato il controllo formale delle dichiarazioni, anche per gli anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

2. La Giunta comunale con propria deliberazione, da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, approva il programma annuale dei controlli (P.A.C.), stabilendo le modalità di effettuazione degli stessi per l'anno successivo, attenendosi ai seguenti criteri di massima:
   a) selezione casuale di una percentuale di soggetti passivi da controllare sul totale (sorteggio);
   b) individuazione di alcune tipologie di immobili;
   c) individuazione di alcune categorie catastali;
   d) selezione di contribuenti con determinate agevolazioni;.

3. Per facilitare e ottimizzare i controlli tesi al recupero dell'evasione tributaria la Giunta Comunale è autorizzata ad istituire collegamenti telematici con banche-dati dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti pubblici per l'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'imposta.

4. Ai costi per l'istituzione dei collegamenti telematici di cui al comma precedente potrà farsi fronte con il fondo di cui al successivo articolo 16.

5. Ai costi per il potenziamento e l'incentivazione dell'Ufficio Tributi potrà farsi fronte con i fondi di cui al Capo VII del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Art. 15
(Accertamento dell'imposta)

1. L'accertamento e la liquidazione dell'imposta sono effettuate a mezzo di notifiche;

Art. 16
(Omessi, parziali e tardivi versamenti d'imposta)

1. Il COMUNE verifica i versamenti eseguiti ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento ed emette motivato avviso di accertamento in caso di omesso, parziale o tardivo versamento, con liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

Art. 17
(Accertamento con adesione)

1. Gli avvisi di accertamento dell'imposta possono essere oggetto di adesione, così come previsto dagli artt. 11 e seguenti del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Art. 18
(Riscossione dell'imposta)

1. La riscossione dell'imposta è effettuata direttamente dal COMUNE;

2. L'imposta comunale sugli immobili dovuta dai soggetti passivi è versata alla tesoreria del COMUNE direttamente o tramite conto corrente postale. Il versamento può essere effettuato anche tramite il sistema bancario, con accredito alla tesoreria comunale, secondo le modalità stabilite dai decreti attuativi previsti dell'art. 17, comma 87, della Legge n.. 127/97.

3. Con successive determinazioni dirigenziali, in accordo con la tesoreria comunale e con l'ente Poste italiane, sono stabilite le caratteristiche delle distinte per il versamento diretto e del bollettino di conto corrente postale, nonché le modalità di trasmissione dei dati all'ufficio tributi ai fini dell'attività di controllo.
La distinta per il versamento diretto dell'imposta alla tesoreria e il bollettino di conto corrente postale devono, in ogni caso, riportare l'indicazione dei seguenti elementi:
a) nome e cognome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica del contribuente;
b) codice fiscale del contribuente;
c) il numero degli immobili cui si riferisce il versamento;
d) l'anno d'imposta;
e) se trattasi di versamento in acconto o a saldo;
f) l'ammontare dell'imposta distinta per singoli immobili, con indicazione della tipologia (area fabbricabile, terreno agricolo, abitazione principale, immobili soggetti ad aliquote differenziate ecc.);
g) l'ammontare delle detrazioni d'imposta;
h) se trattasi di versamento congiunto;

i) se trattasi di versamento relativo ad immobili che beneficiano di speciali riduzioni (fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, ecc.)
j) se trattasi di versamento effettuato oltre i termini di legge, per effetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5;
k) se trattasi di versamento per ravvedimento, effettuato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97; in tal caso deve essere distintamente indicato l'ammontare delle sanzioni e degli interessi autoliquidati;
l) se il versamento è effettuato previa compensazione con somme dovute a rimborso.

Fino all'emanazione delle predette determinazioni dirigenziali il versamento, sia diretto, sia tramite il servizio postale, è effettuato utilizzando il bollettino di conto corrente postale, intestato alla tesoreria comunale, avente le caratteristiche stabilite dal Decreto Interministeriale del 12 maggio 1992 e, in caso di ravvedimento, utilizzando il bollettino di conto corrente postale, intestato alla tesoreria comunale, conforme al Decreto Interministeriale del 5 agosto 1996.

4. Resta ferma la possibilità di effettuare il pagamento dell'imposta mediante versamento al concessionario della riscossione, ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. 504/92, con le modalità in esso previste.

5. I termini per effettuare i versamenti in acconto e a saldo dell'imposta, stabiliti dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 504/92, sono prorogati di tre mesi nei casi di:
a) morte (interdizione, inabilitazione) del soggetto passivo, intervenuta entro tre mesi dalla scadenza del pagamento;
b) soggetto passivo vittima del terrorismo, di estorsioni o di usura, a condizione che abbia richiesto, o nel cui interesse sia stata richiesta, nei sei mesi precedenti alla scadenza del pagamento, l'elargizione prevista dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, o la concessione di mutuo, prevista dalla legge 7 marzo 1996, n. 108.
c) soggetto passivo vittima di truffa da parte di professionista, che abbia ottenuto, nei sei mesi precedenti alla scadenza del pagamento, la

sospensione o la dilazione della riscossione dei tributi, ai sensi della legge 11 ottobre 1995, n. 423, e successive modificazioni e integrazioni.
Delle predette circostanze deve esserne fatta menzione nel bollettino o distinta di versamento dell'imposta.
L'inesistenza dei presupposti per beneficiare della proroga di cui al presente comma, accertata dal COMUNE, comporta decadenza dell'agevolazione con conseguente irrogazione delle sanzioni per ritardato versamento.

6. Nel caso di più contitolari dell'immobile soggetto all'imposta il versamento può essere eseguito congiuntamente da uno solo di essi e per l'intero importo dovuto, a condizione che tale circostanza sia indicata nel bollettino o nella distinta di versamento utilizzata.

7. Non si fa luogo al versamento se l'imposta complessiva da corrispondere al COMUNE è non superiore a lire 4.000 (quattromila); se l'importo non è superiore a lire 20.000 (ventimila) , il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta.

Art. 19
(Riscossione coattiva)

1. Le somme liquidate dal COMUNE per imposta, sanzioni e interessi, se non versate con le modalità indicate nell'articolo precedente, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con la procedura indicata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

2. Non si fa luogo a riscossione coattiva se l'importo complessivo, computando anche sanzioni e interessi, non supera lire 20.000 (ventimila);

Art. 20
(Rimborsi)

1. Non si fa luogo a rimborso se l'importo da rimborsare, comprensivo degli interessi, non supera lire 20.000.

2. Nel caso di sopravvenuta inedificabilità di un area precedentemente edificabile, per la quale è stato regolarmente assolto il tributo, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, il rimborso dell'imposta pagata entro il termine di anni uno dal giorno in cui l'area è divenuta inedificabile.

L'area si considera inedificabile dal giorno di adozione della variante dello strumento urbanistico.

Il diritto al rimborso spetta per l'imposta pagata nell' anno precedente a quello in cui l'area è divenuta inedificabile.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21
(Sanzioni)

1. Alle violazioni in materia di ICI si applicano le sanzioni previste nei limiti minimi e massimi dalla legge.

2. Nella determinazione delle sanzioni si ha riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 7 del D.Lgs. 472/97 e dal capo V del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

3. Ai ritardati ed omessi versamenti si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97.

4. Nei casi di incompletezza dei documenti di versamento, di cui all'art. 18 del presente regolamento, si applica la sanzione prevista dall'art. 15, comma 1, del D. Lgs 471/97.

5. Nei casi di omessa comunicazione, di cui all'art. 13 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa di lire 200.000 .

Art. 22
(Norme abrogate)

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 23
(Pubblicità del regolamento e degli atti)

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 24
(Entrata in vigore del regolamento)

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione (1° gennaio 2001); unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

.

Art.25
(casi non previsti nel presente regolamento)

1.Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
a)le leggi nazionali e regionali;
b)lo Statuto Comunale;
c) i regolamenti comunali.

Art. 26
(rinvio dinamico)

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Il presente regolamento:

1. E’ stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del _____ con atto _____
2. E’ stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (CO.RE.CO.) nella seduta del _____ n° _____
3. E’ stato pubblicato all’ Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____;
4. E’ entrato in vigore il 1° gennaio 2001.

Data _____

IL segretario Comunale

…….